



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Centro di Ricerche e servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento in appalto del Servizio di Igiene Ambientale degli Immobili del Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile mediante richiesta di offerta su MePA con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa

Codice Identificativo Gara n.7310429407

CPV 90911300-5; CPV 90919200-4; CPV 90911200-8; CPV 90919300-5;
CPV 90911200-8; CPV 90911200-8.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pino Ferrazzano
F.to Pino Ferrazzano



INDICE

Pag 2

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Durata e decorrenza dell'appalto
- Art. 3 Elenco e descrizione dei locali
- Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 Materiali e attrezzature
- Art. 6 Personale
- Art. 7 Sicurezza sul lavoro
- Art. 8 Garanzie
- Art. 9 Responsabilità civile, risarcimento e polizza RC
- Art. 10 Subappalto
- Art. 11 Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 Disciplina dell'appalto
- Art. 13 Penalità
- Art. 14 Risoluzione del contratto
- Art. 15 Recesso
- Art. 16 spese contrattuali imposte e tasse
- Art. 17 Obblighi dell'appaltatore
- Art. 18 Tutela della privacy
- Art. 19 Foro competente
- Art. 20 Norme di rinvio



Art. 1 - Oggetto del Capitolato

1. L' appalto ha in oggetto l'esecuzione del Servizio di Igiene Ambientale da eseguirsi presso gli immobili del Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile . La superficie complessiva di calpestio degli spazi oggetto del servizio è di mq. 8200,00.
2. Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente Capitolato sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell'offerta; pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.
3. Si specifica che i dati riferiti alle metrature sono calcolati al netto delle pareti e degli spazi non utilizzati.

Art. 2 - Durata e decorrenza dell'appalto

L'appalto ha validità annuale con decorrenza dal 18 gennaio 2018 e scadenza il 17 gennaio 2019.

Art. 3 - Elenco e descrizione dei locali

Per l'esecuzione del servizio le imprese partecipanti dovranno garantire un monte ore totale non inferiore a n. 205 ore settimanali, presso gli immobili di seguito indicati secondo le modalità di seguito descritte.

- a. Palazzina dell'Amministrazione, viale XXIV maggio, 7 – Latina - mq. 570,00
- b. Fac. di Economia, viale XXIV maggio, 7 – Latina – mq. 2500,00
- c. Fac. di Ingegneria e Lab. B.I., via Andrea Doria, 3 – Latina – mq. 2700,00
- d. Fac. di Farmacia e Medicina, Corso della Repubblica, 79 – Latina – mq. 2400,00
- f. Locali servizio accoglienza , viale XXIV maggio, 7 – Latina – mq. 30,00.

Le misure delle predette superfici sono meramente indicative, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Impresa qualora la misura delle superfici stesse dovesse risultare diversa rispetto a quella indicata.

A seguito di lavori di manutenzione ordinaria che dovessero eseguirsi nei locali Universitari (opere edili, elettrico- impiantistiche, idrico-sanitarie, falegnameria, metalli e pvc), oppure in occasione di convegni, congressi o altri eventi,



l'Amministrazione, avrà la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria prestazioni o presenziamenti senza alcun onere aggiuntivo.

Il Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile, si riserva la facoltà, nel rispetto del monte ore settimanale e dell'importo contrattuale di variare la frequenza degli interventi e/o gli orari di effettuazione degli stessi, di richiedere ogni altra modifica del servizio di igiene ambientale valutata necessaria alla perfetta esecuzione dello stesso.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di Igiene ambientale dovrà essere effettuato secondo le modalità e le frequenze di seguito riportate.

1) servizio giornaliero:

dal lunedì al venerdì, nelle seguenti modalità;

aule, studi, uffici, sale riunioni, laboratori didattici e scientifici, sale studio e servizi igienici, spazzatura manuale o con mezzi che evitino il sollevarsi della polvere, spolveratura degli arredi; ritiro della carta dai cestini e deposito dei sacchetti negli appositi cassonetti posti all'esterno degli edifici; lavaggio e disinfezione accurata dei servizi igienici, compresa la sostituzione della carta igienica, delle salviette e dei saponi, con costo a carico dell'aggiudicatario; cura e manutenzione delle piante ornamentali.

2) Servizio settimanale:

lavaggio della pavimentazione;

3) Servizio quindicinale:

corrimano delle scale (ove esistenti), suppellettili, mobili, soprammobili e punti luce; pulizia approfondita delle stanze; disinfezione degli apparecchi telefonici con appositi detergenti e disinfettanti.

4) Servizio mensile:

pulizia dei locali archivio e ingresso dei locali tecnici; lavaggio e disinfezione e conseguente asciugatura della pavimentazione.

4) Servizio trimestrale:



lavaggio dei pavimenti di tutti gli immobili con macchinari elettrici muniti di spazzole rotanti con utilizzo di detersivi e disinfettanti per accurata pulizia;
pulizia delle pareti (incluse le piastrelle dei bagni), e dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature.

5) Servizio semestrale:

pulizia delle finestre con lavaggio dei vetri e infissi, porte, vetrate interne, cancelli, parapetti di tutti gli immobili di cui descritti all'art. 3.

6) Servizio all'utilizzo: (Sala Conferenze e Seminari):

La pulizia delle suddette sale dovrà essere eseguita dopo ogni svolgimento di qualsiasi evento consistente in: pulizia della pavimentazione con mezzi idonei ad evitare il sollevarsi della polvere, lavaggio delle porte vetrate quando occorre, spolveratura dei mobili, suppellettili, attrezzature, poltroncine e sedie; pulizia, disinfezione, e rimpiazzo del materiale di consumo presso i servizi igienici adiacenti le suddette sale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti e al conferimento negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale di appartenenza per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Lo svolgimento del servizio dovrà effettuarsi in orari non coincidenti con il normale orario di servizio dei dipendenti del Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile.

Art. 5 - Materiali e attrezzature

I materiali/prodotti impiegati per il servizio devono essere di qualità superiore e rispondenti alle normative italiane e comunitarie vigenti; pertanto i prodotti chimici impiegati devono rispettare le norme relative alla "biodegradabilità", "tossicità", "infiammabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità", "modalità d'uso". I prodotti utilizzati non devono essere classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute secondo la normativa vigente in materia. Sono a totale carico dell' Impresa aggiudicataria la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali carta igienica, salviette, sapone liquido, detersivi, detersivi, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per



l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e attrezzature in genere. Materiali e attrezzi devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria l'adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie. Il Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile porrà gratuitamente a disposizione della ditta un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Articolo 6 - Personale

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio. Le condizioni normative e retributive che la ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di Cooperative, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente capitolato. In caso di violazione degli obblighi contrattuali il Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016. L'Impresa aggiudicataria dovrà esibire, su semplice richiesta del Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora l' Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli



obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto. L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'ente i nominativi degli operatori addetti all'espletamento del servizio e dovrà trasmettere copia dei relativi contratti di lavoro. Qualora l'Amministrazione contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione. Il presente appalto è soggetto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese di pulizia e multi servizi. A tal fine, in caso di cambio di gestione, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assorbire ed utilizzare, prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e ss. mm. e ii. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale. L'impresa aggiudicataria deve comunicare al Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo di un referente che sia rintracciabile tramite telefono cellulare e mail per le comunicazioni, le segnalazioni e le contestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto di servizio. Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) spegnere le luci nelle aule, uffici e studi, al termine del servizio quando esso si svolge al mattino presto o la sera;
- 2) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- 3) custodire accuratamente tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali e restituire le stesse in caso di assenza per ferie o malattia;

**Art. 7 - Sicurezza sul lavoro**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. L'impresa aggiudicataria dovrà dimostrare in particolare di aver adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. L'impresa aggiudicataria deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Garanzie

Prima della stipula del Contratto il Fornitore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nella misura di cui all'art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia.

Alla garanzia definitiva rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un'autentica



notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Fornitore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il Fornitore è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, pena il pagamento della penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un max di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro dell'Amministrazione; il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni



imputabili al Fornitore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Fornitore debba rispondere.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art. 9 - Responsabilità civile, risarcimento e polizza RC

L'Appaltatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni al proprio personale addetto ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati nell'ambito delle attività dell'Appalto agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito.

All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore deve consegnare in copia resa conforme, la polizza assicurativa RCT e RCO stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuova polizza oppure da specifica appendice a polizza preesistente.

La polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico dell'Appaltatore, restando totalmente sollevata l'Amministrazione.

Parimenti i massimali della polizza, che non dovranno essere inferiori ad Euro 1.000.000,00 per sinistro sia per la copertura RCO che per la copertura RCT, non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché l'Appaltatore risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi all'esecuzione della fornitura, per qualsiasi causa.

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza o appendice di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.



La mancata consegna della polizza o appendice da parte dell'Appaltatore, o il mancato adeguamento, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 10 Subappalto

E' consentito il subappalto a terzi, nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore presenterà, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo, una o più fatture in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e ss. mm. e ii., in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recante l'indicazione del CIG identificativo della fornitura.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle forniture, con il codice dei singoli prodotti, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal RUP.

La fattura elettronica, ai sensi del decreto MEF n. 55 del 3/04/2013, dovrà essere inoltrata utilizzando i seguenti codici: il Codice iPA, ed il Codice Unico Ufficio: -
Codice iPA (CeRSITeS): 6QFYBW

La fattura dovrà, altresì, essere emessa con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 - ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Si precisa, inoltre, che la fattura sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora la fattura non sia correttamente emessa o indirizzata, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potrà respingere la fattura, chiedendone una nuova emissione.

Nel caso di presentazione di più fatture, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.



Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Il Fornitore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici del Fornitore (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per il Fornitore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Il documento fiscale emesso per l'ottenimento del pagamento deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, è condizionato alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al



combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dal corrispettivo contrattuale, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del RUP.

Nel caso di applicazione di penali, la fattura potrà essere liquidata solo dopo che siano pervenute al RUP le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 12 Disciplina dell'appalto

L'Appalto è disciplinato:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- dal presente Capitolato d'Appalto;
- dal disciplinare di gara;
- dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
- dal Contratto stipulato con il Fornitore a seguito dell'aggiudicazione;
- da ogni altra norma richiamata nel testo del presente Capitolato d'Appalto;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

Art. 13 - Penalità

Le penalità saranno applicate secondo i seguenti criteri:

1) Inadempienze contrattuali:

Inadempienza lieve;

- a. mancato svuotamento del cestino portarifiuti: € 25,00;
- b. mancata pulizia di un singolo ambiente penalità: € 100,00;

Inadempienza grave;

- c. mancata pulizia giornaliera penalità: € 1000,00



e. mancata pulizia settimanale penalità: € 250,00;

f. mancata pulizia quindicinale penalità: € 300,00;

g. mancata pulizia mensile penalità: € 350,00;

h. mancata pulizia trimestrale penalità: € 400,00;

tutte per ogni singola contestazione;

i) mancanza prolungata di materiali utili all'igiene personale; € 300,00.

Le anomalie nell'esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente dell'Amministrazione al Referente designato dalla Impresa aggiudicataria, il quale dovrà presentarsi nel luogo che sarà indicato, entro ventiquattro ore dalla chiamata, da effettuarsi a mezzo telefonico. In sua assenza o nel caso in cui l'addetto alle pulizie sia presente al momento della constatazione dell'inadempienza, la stessa sarà contestata direttamente agli addetti al servizio. Della contestazione sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti. L'importo della penalità sarà comunicato dall'Amministrazione alla Impresa aggiudicataria con e-mail certificata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Tale importo dovrà essere detratto dall'imponibile della fattura immediatamente successiva. Le penalità relative all'ultimo mese di servizio saranno trattenute dal saldo finale.

2) Ritardato pagamento mensilità dipendenti:

a. ritardato pagamento giorni 05 - penalità € 100,00 per ogni dipendente retribuito in ritardo.

b. ritardato pagamento giorni 10 - penalità € 200,00 per ogni dipendente retribuito in ritardo.

Nel caso di mancato pagamento delle spettanze, è prevista oltre alla penalità di € 300,00 per ogni dipendente non retribuito, anche la risoluzione del contratto per giusta causa. In tal caso, l'Amministrazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva, salva la richiesta di maggiori risarcimenti da richiedersi in separata sede.



Art. 14 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

1. se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
2. se sopravviene la disponibilità di convenzioni CONSIP per analoghe forniture utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 e ss.mm. e ii..

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni; inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,



della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;

- inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara; □ quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Università;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

In caso di ritardo, per negligenza dell'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato, il RUP assegna un termine allo stesso appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto



termine senza che l'inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell'Appaltatore, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali dovute.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti secondo la normativa vigente al momento della gara, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e sm.mm. e ii. l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 15 Recesso

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 88, commi 4-bis, 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Appaltatore, previo pagamento delle prestazioni eseguite relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle stesse.



Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 16 Spese contrattuali, imposte e tasse

Dopo l'aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sull'Appaltatore, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore:

tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del Contratto (es.: imposta di bollo).

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

l'I.V.A. è regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 17 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti;

rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge n. 68/1999;

informare e formare i lavoratori secondo quanto disposto nel D. Lgs. n. 81/2008;

far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento;

verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto; al predetto personale si intendono, altresì, estesi gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo codice di comportamento;



comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, in modo particolare per la parte direttamente coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute; rispettare regolamenti e norme comportamentali previste all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e prescritte dal committente.

Art. 18 - Tutela della privacy

Il Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati personali e sensibili esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia fra le parti la competenza è il Foro di Roma.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Progettista
f.to Geom. Pino Ferrazzano